



***Regolamento per l'istituzione
e la gestione del servizio
"Leva Civica Volontaria"***

Approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 24 del 14/07/2017

Art. 1 (Definizione)

1. La leva civica volontaria è un istituto che offre a cittadini disoccupati, inoccupati, in mobilità, cassaintegrati, pensionati e studenti residenti e domiciliati nel territorio dell'ente, la possibilità di entrare a far parte di un percorso di volontariato nell'interesse del proprio paese e della comunità di appartenenza.

Art. 2 (Finalità)

1. Con l'istituto della "leva civica volontaria" l'Amministrazione intende favorire forme di partecipazione attiva alla vita della comunità delle persone a rischio di emarginazione sociale e l'integrazione nel contesto socio economico delle persone temporaneamente escluse dal ciclo produttivo.

Art. 3 (Modalità di attuazione)

1. La leva civica si attua attraverso il coinvolgimento delle persone appartenenti alle categorie individuate a rischio nelle attività sociali in appositi progetti e percorsi di volontariato attivo.

Art. 4 (Destinatari)

1. Possono accedere ai progetti di leva civica tutti i residenti e domiciliati di età compresa tra 18 e 65 anni, disoccupati, inoccupati, persone in mobilità o cassa integrazione, casalinghe, pensionati, studenti che:
 - non abbiano riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso;
 - non svolgano attività lavorative;
 - siano fisicamente idonei allo svolgimento delle attività previste dal progetto.
2. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e mantenuti sino al termine del progetto di volontariato. L'Amministrazione si riserva di accertare il possesso dei requisiti.

3. I volontari selezionati dovranno produrre certificato di idoneità fisica, con riferimento allo specifico ambito per cui si intende concorrere.

Art. 5 (Ambiti d'intervento)

1. I volontari della leva civica potranno essere utilmente impiegati per progetti temporanei nell'ambito dei seguenti servizi di pubblica utilità:

AMBIENTE E SICUREZZA: i percorsi saranno finalizzati ad aumentare il decoro e la pulizia delle aree verdi, nonché a favorire la fruizione del territorio in modo più protetto e sicuro. Con riferimento a tali finalità, le azioni potranno consistere, a titolo esemplificativo, nell'apertura/chiusura, sorveglianza e piccola manutenzione di aree verdi, cimitero e parchi pubblici, nella vigilanza all'uscita delle scuole e nel supporto al corpo di polizia locale per il controllo del territorio e il disbrigo di semplici pratiche amministrative.

AREA SERVIZI SOCIALI: i percorsi saranno finalizzati ad integrare l'azione di supporto e sostegno attivata dall'ente in favore di persone e gruppi portatori di fragilità sociali. A tal riguardo le attività potranno consistere, a titolo esemplificativo, nel trasporto ed accompagnamento di minori, anziani e disabili, nella preparazione e consegna del pasto a domicilio, nella collaborazione con il personale educativo ed ausiliario per la realizzazione di servizi sociali ed educativi.

AREA CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO: i percorsi avranno la finalità di favorire l'accesso a servizi ed eventi a carattere culturale e aggregativo e potranno consistere, a titolo esemplificativo, nel supporto operativo nel corso delle manifestazioni e degli eventi promossi dall'Amministrazione e in semplici attività di supporto per l'apertura dei servizi culturali.

AREA COMUNICAZIONE: i percorsi avranno la finalità di potenziare le azioni di informazione e comunicazione istituzionale, con attività di supporto per la distribuzione di opuscoli, notiziari e materiale informativo di vario genere.

2. Ciascun progetto può avere la durata minima di 1 mese e massima di 12 mesi.

3. Ad ogni volontario, a fronte dell'impegno sarà riconosciuto un rimborso spese forfettario determinato dalla Giunta, nonché garantite le assicurazioni per danni arrecati a cose e persone e per gli infortuni.

Art. 6 (Procedure)

1. La Giunta Esecutiva, in attuazione del presente Regolamento, emana annualmente un apposito bando in cui individua i progetti, il numero di persone da adibire ad attività socialmente utili per la comunità e il compenso a titolo di rimborso spese.
2. L'Ente provvederà alla valutazione delle candidature attraverso un colloquio affidato ad una commissione nominata dalla Giunta Esecutiva. La commissione valuterà le candidature, avendo cura di considerare in prima istanza le seguenti condizioni:
 - domanda presentata da persone che hanno perso il lavoro o sono in stato di cassa integrazione o di mobilità;
 - presenza di carichi familiari in capo al richiedente, con particolare riguardo alla presenza di figli minori;
 - pensionati a basso reddito e/o presenza di particolari indicatori di disagio sociale ed economico, da accertarsi anche mediante acquisizione di relazione sociale e certificazione ISEE;
3. Alla valutazione finale concorreranno, altresì, ulteriori fattori, aventi peso inferiore rispetto alle condizioni sopra esposte:
 - pregressa esperienza lavorativa o di volontariato nel settore di pertinenza;
 - titoli formativi presentati;
 - aspettative e motivazioni;
4. Nel caso presentino domanda persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, potrà essere selezionato ed avviato ai progetti un solo componente.
La commissione, al termine dei colloqui, redigerà un verbale delle operazioni e una graduatoria per ciascun progetto di Leva Civica.

Art. 7 (Procedure in deroga)

1. La Giunta ha la facoltà di attivare, in deroga al presente Regolamento, specifici progetti di Leva Civica Volontaria volti a supportare cittadini in situazione di grave difficoltà sociale e/o economica. Tale possibilità è esercitata previa acquisizione di apposita relazione sociale attestante la gravità e l'urgenza della situazione.

Art. 8 (Formazione e coordinamento dei volontari)

1. Per ogni volontario selezionato è previsto un programma di addestramento specifico relativamente al settore ed all'ambito di pertinenza e una formazione generale sul funzionamento dell'ente.
2. Ad ogni candidato sarà assegnato un tutor, al quale il volontario potrà rivolgersi per necessità connesse alla realizzazione di quanto assegnato.
3. E' prevista la presenza di un Responsabile della gestione dei Volontari della Leva Civica, individuato nel Responsabile di Area Amministrativo o Contabile o di Area manutentivo-tecnica.

Art. 9 (Impegni del volontario)

1. Gli orari settimanali per l'espletamento delle attività previste dal progetto saranno determinati tenendo conto in via prioritaria delle esigenze dell'Ente per la corretta esecuzione del servizio.
2. I volontari, con la domanda, si impegnano a prestare il proprio servizio nei tempi e nei modi concordati con l'Ente. I volontari sono altresì tenuti al segreto d'ufficio su ogni dato, stato, fatto o qualità inerente i soggetti coinvolti dall'espletamento del servizio.
3. I volontari possono interrompere in qualsiasi momento la collaborazione con l'Ente, senza obbligo di motivazione, dandone tempestiva comunicazione al Responsabile della Leva Civica.
4. La Leva Civica Volontaria può venire sospesa su richiesta dei volontari, senza comportare l'interruzione del progetto, per assenze giustificate non superiori ai 15 giorni consecutivi

derivanti da:

- problemi di salute o familiari
 - periodi di prova per assunzioni
 - cause di forza maggiore
5. Il volontario dovrà comunque darne comunicazione tempestiva al responsabile della Leva Civica.

Art. 10 (Impegni dell'ente)

1. Al volontario sarà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
2. L'Amministrazione fornirà ai volontari tutto il materiale idoneo all'effettuazione del servizio concordato ed assegnato.
3. Ogni volontario sarà regolarmente assicurato per eventuali danni arrecati a cose o persone durante lo svolgimento dell'attività, nonché per eventuali infortuni che potessero accadere nel corso del servizio.
4. Al termine del servizio verrà rilasciato dall'Ente, ove richiesto, un attestato di espletamento del servizio volontario redatto sulla base dei dati relativi al servizio prestato.
5. L'Amministrazione potrà sospendere il servizio in casi di forza maggiore, per gravi inadempienze del volontario e comunque ogni volta che considerazioni di pubblico interesse lo suggeriscano.
6. Il Responsabile della Leva Civica procederà all'interruzione della collaborazione con i volontari selezionati, qualora accertasse l'adozione da parte degli stessi di comportamenti o condotte non consoni e/o adeguati con le finalità del progetto, che possano arrecare danno all'Ente e/o alla cittadinanza cui i progetti di Leva Civica si rivolgono.

Art. 11 (Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e s.m. e i. i dati personali forniti dai candidati e dai volontari in servizio saranno utilizzati unicamente per le finalità della Leva Civica Volontaria e saranno comunque trattati nei termini previsti dalla Legge. Il

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 12 (Norma finale)

1. Il servizio di Leva Civica Volontaria non può in alcun modo configurarsi come instaurazione di rapporto di lavoro subordinato ma si configura come un intervento di sollievo temporaneo per persone socialmente fragili ed esposte sul fronte dell'integrazione sociale .